

Prot. n. 210/GAPD

Tivoli lì, 29 aprile 2024

Comunicazione ai fornitori per Ritenuta a garanzia 0,50% D. Lgs. 36/2023 Art. 11, comma 6

P R E M E S S O

che ai sensi dell'art. 11 del nuovo Codice degli Appalti – rubricato “*Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti*” – trova applicazione nei confronti del personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, il contratto collettivo (nazionale e territoriale) in vigore per il settore e per la zona nella quale vengono eseguite le prestazioni di lavoro.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile”,

S I C O M U N I C A

che, ai sensi del comma 6 del richiamato articolo, in ogni caso sull'importo (al netto dell'IVA) progressivo delle prestazioni deve essere operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della ASL Roma 5 del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Con riguardo alle modalità di fatturazione, dal mese di maggio 2024, al fine di una più agevole gestione amministrativa, si richiede nell'emissione delle prefatture e/o fatture, con evidenza nelle stesse di una linea in fattura con descrizione: “**Ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11 comma 6 d.lgs 36/2023**” e importo negativo.

Nell'ultima prefattura e/o fattura delle prestazioni, verrà messa una linea con descrizione: “**Recupero ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 11 comma 6 d.lgs 36/2023**” e importo pari alla somma delle ritenute fatte nel corso delle prestazioni.

- A partire dal mese di maggio 2024 l'ordine elettronico, (NSO) sarà emesso, rispetto a quanto liquidato dal DEC, al netto della ritenuta a garanzia dello 0,50%.

La ritenuta di garanzia dello 0,5% dovrà essere operata per tutti i contratti di servizi e fornitura in forma continuata. Sono esclusi gli acquisti e servizi che si risolvono in unico adempimento.

Il Responsabile Funzione Organizzativa
Controlli ed Esecuzione Contratti
Dr.ssa Renata Cervelli



Il Direttore UOC Gestione Amministrativa Poli e Distretti
Dr.ssa Stefania Onori

